***DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73***

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084) [(GU Serie Generale n.123 del 25-05-2021)](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/05/25/123/sg/pdf)

Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2021

**Di seguito vi enunciamo alcuni degli articoli di interesse stretto al Patronato relativamente al DL 73/21.**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI**

Per l'anno 2021 sono riconosciute, **su domanda**, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021,

Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, si applicano i requisiti previsti, fatta eccezione per il valore del reddito familiare, che è riferito al mese di aprile 2021.

La domanda per le quote di Rem è presentata all’INPS entro il 31 luglio 2021 secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Pertanto come al solito attenderemo la apertura della procedura.

***DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASPI***

È sospesa Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1 giugno 2021 l’ulteriore applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1 giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 e’ sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

***Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo***

Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all'articolo10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69, è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a euro 1.600.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno e' riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a euro 1.600.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali

3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e'm riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600:

a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

b) lavoratori intermittenti;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA,

d) incaricati alle vendite a domicilio

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 e' riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro

Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 ***NON SONO*** tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda perle indennità e' presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021 secondo le modalità stabilite dallo stesso.

***MISURE DI SOSTEGNO PER L'AGRICOLTURA, LA PESCA, L’ACQUACOLTURA E IL***

***SETTORE AGRITURISTICO***

Indennita' per i lavoratori del settore agricolo e della pesca

1. Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano

effettuato almeno 50 giornate effettive di attivita' di lavoro

agricolo, e' riconosciuta un'indennita' una tantum pari a 800 euro.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della

domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente

senza diritto all'indennita' di disponibilita' ai sensi dell'articolo

13, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

3. L'indennita' di cui al comma 1:

a) non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) e' incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla data di

entrata in vigore della presente disposizione: del reddito di

cittadinanza del reddito di emergenza

c) non e' cumulabile con le altre misure previste dall'articolo

10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e le relative proroghe di

cui al presente decreto;

d) e' cumulabile con l'assegno ordinario di invalidita'

La domanda per l'indennita' e' presentata all'INPS entro il 30 giugno

2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e

presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso.